

CAPITOLO 3

L'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione



Attività di ordinaria e straordinaria amministrazione

Come già visto nel cap. 1, **i limiti all'attività dell'ADS** sono dati:



- ✓ da quanto autorizzato dal Giudice nel Decreto di nomina;
- ✓ da quelle che sono le materie ritenute di straordinaria amministrazione;
- ✓ dalle volontà e autodeterminazione del beneficiario e dagli atti che è in grado di compiere per soddisfare le sue esigenze di vita quotidiana.

Attenzione!

Attività che non possono essere delegate ad un Amministratore di Sostegno:

Un ambito in cui il beneficiario conserva INTATTA la sua capacità è quello relativo ai cosiddetti "**atti personalissimi**", ossia quelle decisioni che riguardano gli aspetti più intimi della persona, come i sentimenti, le scelte religiose e morali... (ad esempio, il matrimonio, il testamento...)

Attività di ordinaria amministrazione

Sono quelle **autorizzate** dal Giudice ed elencate nel decreto di nomina, che sarà sufficiente esibire in **copia autentica** (ritirabile in Cancelleria del Tribunale) per operare in tali ambiti

Le autorizzazioni presenti nel Decreto di nomina sono
DINAMICHE:



l'ADS potrà compiere, senza bisogno di altra ulteriore specifica autorizzazione del Giudice (a meno che non si tratti di atti di straordinaria amministrazione), anche tutti i singoli atti **strettamente collegati e necessari** per il perseguimento e la realizzazione dell'obiettivo finale autorizzato.

Le esigenze relative alla cura e all'assistenza del beneficiario **potranno cambiare** ed evolversi nel tempo



rendendo necessaria la richiesta al Giudice di **integrare** quanto contenuto nel Decreto di nomina

Attività di straordinaria amministrazione

Sono le attività che **esulano dalle normali esigenze** della vita quotidiana, perché motivate da un evento o esigenza particolare del beneficiario e che potrebbero impattare in maniera significativa sul suo patrimonio.

Ogni volta che si presenterà l'evenienza, **dovrà dunque essere richiesta l'autorizzazione del Giudice.**

Le attività di straordinaria amministrazione più frequenti riguardano:

- ✓ vendere e acquistare immobili;
- ✓ vendere e acquistare beni mobili registrati (ad es. auto);
- ✓ accettare o rinunciare all'eredità;
- ✓ stipulare contratti di locazione per conto del beneficiario;
- ✓ aprire e chiudere un conto corrente o un libretto postale;
- ✓ investire somme di denaro;
- ✓ sostenere spese ingenti e non abituali, quali quelle per i lavori di ristrutturazione della casa...

Amministrazione straordinaria: gestione delle attività

Per le attività di straordinaria amministrazione
l'ADS dovrà



Presentare **un'ISTANZA** al
Giudice Tutelare di riferimento



Nell'istanza dovrà essere indicata

- la descrizione, ad es. della spesa che si intende sostenere
- la motivazione della richiesta



allegando tutta la documentazione necessaria a fornire al Giudice un quadro il più possibile chiaro ed esaustivo delle ragioni alla base.



Ottenuta l'autorizzazione, potrà procedere all'acquisto o all'attività richiesta necessaria.

La spesa dovrà poi essere riportata nella rendicontazione annuale.

Ma se ci sono delle questioni urgenti?

COS'È CONSIDERATO
"URGENTE"?



deve trattarsi di ragioni di **urgenza oggettiva**,
ossia tali per cui un ritardo nei tempi
**comporterebbe un reale danno agli interessi
del beneficiario.**



L'ADS DOVRA'

presentare un'ISTANZA al Giudice Tutelare di riferimento, indicando nell'intestazione "URGENTE" e motivando dettagliatamente le ragioni per cui si richiede una risposta più celere.

**NOTA
BENE:**

Se le contingenze non permettono di attendere (ad es. la richiesta di autorizzazione riguarda delle riparazioni da fare immediatamente per l'incolumità del beneficiario o di terze persone), l'ADS **potrà procedere senza autorizzazione per la parte improrogabile**, salvo darne comunque notizia al Giudice, oltre che inserirlo nel rendiconto. In ogni caso si deve trattare di casi eccezionali, perché la regola rimane quella dell'autorizzazione del Giudice e anche nell'emergenza si consiglia di provare sempre a contattare prima il Tribunale.

Il compenso dell'ADS

Per tutta l'attività svolta, l'ADS riceve qualche compenso?



L'incarico di ADS è gratuito.

Spetta però un **EQUO INDENNIZZO**, stabilito dal Giudice Tutelare, al **professionista** che svolge tale compito, parametrato al **grado di complessità** dell'incarico e al **patrimonio del beneficiario**.

Il professionista ADS, al momento della redazione del rendiconto annuale, presenterà una relazione in cui descriverà l'attività svolta, sottolineando gli eventuali aspetti di difficoltà o criticità.

